

DELIBERAZIONE 23 FEBBRAIO 2021

63/2021/R/COM

**MODALITÀ APPLICATIVE DEL REGIME DI RICONOSCIMENTO AUTOMATICO AGLI AVENTI
DIRITTO DEI BONUS SOCIALI ELETTRICO, GAS E IDRICO PER DISAGIO ECONOMICO**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1147^a riunione del 23 febbraio 2021

VISTI:

- il Regolamento UE/2016/679, General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i.;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” e, in particolare, l'articolo 60;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di

- applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e successive modifiche e integrazioni (di seguito: d.P.C.M. 159/13);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016, recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato";
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato" (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre 2016);
 - il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute" (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
 - il decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016);
 - il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 497 del 31 dicembre 2019, di approvazione del [vigente] modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito: DSU) ai fini ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
 - il decreto interdirigenziale 14 settembre 2009, n. 70341;
 - la deliberazione dell'Autorità per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08;
 - la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale", approvato con deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIBEG);
 - la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel;
 - la deliberazione dell'Autorità del 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell'Autorità del 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti" e il relativo Allegato A (di seguito: TICSI);
 - la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 772/2017/A;
 - la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas;
 - la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)" (di seguito: TIBSI);
 - la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR, recante "Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati";
 - la deliberazione 7 giugno 2018, 320/2018/E/IDR, recante "Obblighi di comunicazione a carico delle imprese del sistema idrico per l'implementazione dell'anagrafica

- territoriale del servizio idrico integrato, anche ai fini dell'applicazione del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati”;
- la deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato” e il relativo Allegato A (di seguito: REMSI);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2019, 499/2019/R/com, recante “Aggiornamento del valore soglia dell’Isee per l’accesso ai bonus sociali dal 1 gennaio 2020, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016” (di seguito deliberazione 499/2019/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 14 gennaio 2020, 3/2020/R/IDR, recante “Modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l’articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 gennaio 2020, 13/2020/A, recante “Approvazione della Convenzione tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani per l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus sociali nazionali (SGate) e per lo sviluppo delle ulteriori attività in materia di bonus sociali nazionali previste dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157” (di seguito: deliberazione 13/2020/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 gennaio 2020, 14/2020/R/com, recante “Avvio di procedimento per l’attuazione di quanto previsto in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157” (di seguito: deliberazione 14/2020/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com, recante “Approvazione del regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato aggiornato”;
 - la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2020, 523/2020/A, recante “Disposizioni alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per la proroga della Convenzione con Poste Italiane S.p.A.”;
 - la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 585/2020/R/com, recante “Disposizioni in merito all’accreditamento dei gestori idrici al Sistema Informativo Integrato” (di seguito: deliberazione 585/2020/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 595/2020/R/com, recante “Aggiornamento, dal 1 gennaio 2021, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali” (di seguito: deliberazione 595/2020/R/com);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 9 giugno 2020, 204/2020/R/com, recante “Orientamenti in materia di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali nazionali” (nel seguito: documento per la consultazione 204/2020/R/com);
 - le osservazioni al suddetto documento per la consultazione 204/2020/R/com;

- i contributi presentati dagli operatori e dalle loro associazioni rappresentative a seguito dei successivi incontri tecnici e focus group;
- la lettera dell’Autorità del 6 novembre 2020 (prot. Autorità 36195) con cui è stato trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali (di seguito anche: Garante), ai fini del parere previsto dall’art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, lo schema di delibera, recante “Modalità di trasmissione dall’Istituto per la Previdenza Sociale alla società Acquirente Unico S.p.A. in qualità di Gestore del Sistema informativo integrato dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali nazionali per disagio economico”, unitamente ad una nota di approfondimento giuridico e ad una nota illustrativa tecnica;
- la nota del 26 novembre 2020 (prot. Autorità 39259) con cui gli Uffici dell’Autorità hanno risposto alla richiesta di chiarimenti in merito al suddetto schema di delibera formulata dagli Uffici del Garante (prot. Autorità 38120 del 19 novembre 2020);
- il Parere del 17 dicembre 2020, n. 279, reso dal Garante sullo schema di delibera di cui ai precedenti punti, trasmesso all’Autorità con nota del 22 dicembre 2020 (prot. Autorità 43424) (di seguito: Parere 279/2020);
- la determinazione del 29 dicembre 2020, 11/2020-DACU, recante “Disposizioni per la gestione del periodo di transizione dall’attuale sistema al nuovo sistema di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico”.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 il Governo, dando attuazione all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha adottato misure di tutela a favore dei clienti vulnerabili, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: bonus sociale elettrico) e in gravi condizioni di salute (di seguito: bonus sociale elettrico per disagio fisico);
- il decreto-legge 185/08 ha esteso la previsione della compensazione della spesa per le famiglie in stato di disagio economico anche alle forniture di gas naturale, incluse quelle condominiali (di seguito: bonus sociale gas), ed ha introdotto un trattamento differenziato per le famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 185/08 hanno individuato nell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, lo strumento per individuare i nuclei familiari in situazione di effettiva vulnerabilità economica che, in quanto tali, sono titolati ad accedere al bonus sociale elettrico e al bonus sociale gas;
- il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011 ha individuato le apparecchiature terapeutiche alimentate ad energia elettrica per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
- il d.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio economico sociale (di seguito: bonus sociale idrico) e ha

- previsto che l’Autorità provveda a disciplinare le condizioni di disagio economico sociale che consentono all’utente, nucleo familiare, di accedere al predetto bonus in base all’indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, e a definire le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del medesimo bonus;
- la normativa istitutiva del bonus sociale elettrico, del bonus sociale elettrico per disagio fisico, del bonus sociale gas e del bonus sociale idrico, sopra richiamata, ha demandato all’Autorità, in coerenza con la sua missione di regolazione nei settori di competenza per la promozione della concorrenza e per tutela dei consumatori finali, la definizione della disciplina per il riconoscimento delle predette agevolazioni; tale disciplina è principalmente contenuta nel TIBEG e nel TIBSI;
 - in particolare, nel TIBEG sono confluiti i provvedimenti con cui l’Autorità ha provveduto ad implementare il bonus sociale elettrico, compresi gli adempimenti relativi a Carta Acquisti ai sensi della legge 266/05, il bonus sociale elettrico per disagio fisico, nonché il bonus sociale gas;
 - il TIBSI ha definito, in coerenza con gli altri settori regolati, le condizioni di ammissibilità al bonus sociale idrico, sulla base del livello dell’Indicatore ISEE, e ha altresì definito le modalità di riconoscimento ed erogazione dell’agevolazione a favore delle utenze economicamente disagiate;
 - il DM 29 dicembre 2016 ha disposto che, a partire dall’anno 2020 e con cadenza triennale, l’Autorità aggiorni il valore soglia dell’ISEE di accesso ai bonus sociali nazionali regolati dalla stessa Autorità sulla base del valor medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento; a tal fine, con deliberazione 499/2019/R/com, l’Autorità ha aggiornato tale valore soglia ISEE a far data dal 1 gennaio 2020.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali, tratteggiata nel precedente gruppo di considerati, prevedendo, tra l’altro:
 - al comma 5, che:
 - ✓ a decorrere dal 1 gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale, di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all’articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;
 - ✓ l’Autorità, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisca le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (nel seguito: INPS) al Sistema Informativo Integrato (nel seguito: SII) gestito dalla società Acquirente unico S.p.A (di seguito anche: Gestore del SII);

- ✓ l’Autorità definisca, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l’erogazione delle compensazioni;
- al comma 6, che l’Autorità stipuli un’apposita Convenzione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali e la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultino identificabili attraverso procedure automatiche;
- le predette disposizioni legislative comportano quindi un trasferimento della competenza in merito all’individuazione dei soggetti aventi diritto al bonus sociale (quindi delle attribuzioni dei poteri a decidere in merito all’erogazione dell’agevolazione), dai Comuni – che si esprimevano sull’istanza presentata dai soggetti interessati, al Gestore del SII – che agirà d’ufficio sulla base dei dati trasmessi dall’INPS;
- l’obiettivo generale di carattere sociale, sotteso al passaggio dal meccanismo di riconoscimento a domanda al meccanismo di riconoscimento automatico disposto dal decreto-legge 124/19, consiste nel colmare il divario tra i potenziali beneficiari e i percettori effettivi dei bonus sociali, assicurando tale forma di agevolazione alla più ampia platea dei soggetti aventi diritto;
- con la deliberazione 13/2020/R/com l’Autorità ha stipulato una Convenzione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) per l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus sociali nazionali (SGate) e per lo sviluppo delle ulteriori attività in materia di bonus sociali previste dal decreto-legge 124/19;
- con la deliberazione 14/2020/R/com l’Autorità ha avviato il procedimento per l’attuazione di quanto previsto in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali dal decreto-legge 124/19;
- successivamente, con il documento per la consultazione 204/2020/R/com, previo confronto con i diversi soggetti e con gli operatori delle filiere interessate, l’Autorità ha delineato i propri orientamenti in merito alle possibili modalità applicative del sistema di riconoscimento automatico dei bonus sociali, con l’obiettivo di garantirne l’erogazione a tutti gli aventi diritto senza la necessità, per questi ultimi, di presentare apposita istanza di ammissione;
- in generale, il documento per la consultazione 204/2020/R/com esamina il ruolo e le responsabilità dei diversi soggetti e degli operatori delle filiere interessate in ciascuna delle fasi principali in cui si articola il processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali, i flussi informativi conseguentemente necessari tra tali soggetti e i processi tramite i quali può realizzarsi l’attribuzione automatica delle agevolazioni ai nuclei familiari aventi titolo;
- gli orientamenti illustrati nel sopracitato documento per la consultazione sono stati oggetto di successivi incontri tecnici con gli operatori del settore elettrico e del settore gas e loro associazioni rappresentative, con i gestori del servizio idrico integrato, loro associazioni rappresentative e ANEA (Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti), con le associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori e degli utenti finali; in particolare, gli incontri tecnici sono stati

- focalizzati sulle modalità applicative del nuovo meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali di specifico interesse per i diversi soggetti;
- in un successivo *focus group* con le associazioni rappresentative degli operatori del settore elettrico, gas e idrico e con ANEA sono state presentate e discusse ulteriori ipotesi di riconoscimento e modalità di erogazione dei bonus sociali nel nuovo meccanismo di riconoscimento automatico, con particolare riferimento al loro impatto sui sistemi di fatturazione e alle tempistiche di decorrenza dell'agevolazione;
 - come disposto dall'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, gli orientamenti presentati nel documento per la consultazione 204/2020/R/com prevedono che il meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali ai soggetti il cui ISEE di riferimento sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente (nel seguito: nuclei familiari agevolabili) si basi sulla trasmissione dall'INPS alla società Acquirente Unico S.p.A., in qualità di Gestore del SII, delle informazioni necessarie ai fini della corretta operatività del predetto meccanismo; le suddette informazioni sono tratte dalle dichiarazioni sostitutive uniche (nel seguito: DSU) presentate dai cittadini/nuclei familiari interessati ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate e in base alle quali l'INPS rilascia la successiva attestazione ISEE;
 - nel richiamato documento per la consultazione 204/2020/R/com e nei successivi incontri tecnici con gli *stakeholders*, l'Autorità ha delineato l'orientamento di prevedere il passaggio al riconoscimento automatico agli aventi diritto per il bonus sociale elettrico, il bonus sociale gas e il bonus sociale idrico per disagio economico (di seguito complessivamente denominati anche: bonus sociali); diversamente, nelle more della definizione di possibili soluzioni alternative, l'Autorità ha prospettato di mantenere l'attuale meccanismo di accesso al bonus elettrico per disagio fisico, basato sulla presentazione di apposita domanda da parte del cittadino interessato ai Comuni; ciò in quanto l'INPS e il Gestore del SII non dispongono della certificazione ASL prevista dalla normativa, attestante le gravi condizioni di salute e contenente le ulteriori informazioni necessarie per le verifiche di ammissibilità all'agevolazione, per la sua successiva quantificazione e erogazione;
 - per quanto riguarda, più nello specifico, le modalità applicative del riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico, nel suddetto documento per la consultazione 204/2020/R/com l'Autorità ha delineato i seguenti orientamenti:
 - a) *in merito alla verifica dell'unicità dell'agevolazione per nucleo familiare per anno di competenza*, disposta dalla normativa (ossia in merito alla verifica che il nucleo familiare non sia già beneficiario di un bonus della stessa tipologia e per lo stesso anno di validità dell'attestazione ISEE), l'orientamento delineato nel documento per la consultazione è che questa sia compiuta dal Gestore del SII non solo per i bonus sociali elettrico e gas, ma anche per il bonus sociale idrico, con l'obiettivo di non imporre attività gestionali ulteriori soprattutto per i gestori idrici di medio-piccole dimensioni;
 - b) *in merito all'individuazione delle forniture individuali elettriche e gas*, presso cui liquidare il bonus riconosciuto dal Gestore del SII (sulla base dei dati acquisiti da INPS), che tale individuazione sia effettuata dal medesimo Gestore del SII

incrociando i Codici Fiscali (nel seguito anche CF) dei componenti il nucleo familiare agevolabile ricevuti dall'INPS con i CF dei titolari di contratti di fornitura registrati nel Registro Centrale Ufficiale del SII; a tal fine sono state prospettate anche specifiche *regole di prevalenza* ove il suddetto processo porti ad individuare più di una fornitura individuale afferente ai componenti del nucleo familiare agevolabile;

- c) *in merito all'individuazione delle forniture individuali idriche* afferenti al nucleo familiare agevolabile, che questa sia effettuata dal gestore idrico territorialmente competente, individuato dal Gestore del SII attraverso l'Anagrafica Territoriale Idrica dell'Autorità (nel seguito: ATID); tale orientamento tiene conto del fatto che i gestori idrici non sono attualmente accreditati al SII e che il SII, pertanto, non dispone di alcuna informazione in relazione ai punti di fornitura e alle utenze idriche; non è, dunque, possibile per il Gestore del SII collegare direttamente i CF dei componenti il nucleo familiare agevolabile ad una fornitura idrica, né ad un gestore del servizio idrico integrato; pertanto, ai fini della corresponsione del bonus sociale idrico, l'Autorità ha prospettato tre diverse opzioni regolatorie:
- c1) la possibilità di richiedere ai soggetti istituzionali competenti di integrare nell'attuale modello di DSU l'informazione relativa al codice di fornitura idrica in relazione alla quale il dichiarante la DSU vorrebbe che il bonus fosse applicato, al fine di facilitare l'individuazione della fornitura afferente al nucleo familiare da agevolare all'esito positivo delle previste verifiche di ammissibilità;
 - c2) in considerazione delle complessità procedurali e applicative connesse all'opzione precedente segnalate dall'INPS e, in ogni caso, ai relativi tempi di implementazione (incompatibili con l'entrata in vigore del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali il 1 gennaio 2021, come previsto dal decreto-legge 124/19), la previsione che il Gestore del SII, una volta effettuata con esito positivo la verifica di unicità di cui alla precedente lettera a)), e individuato tramite l'Anagrafica Territoriale Idrica il gestore idrico territorialmente competente, trasmetta a quest'ultimo i CF e l'indirizzo di abitazione del nucleo familiare agevolabile in modo che il gestore possa ricercare la fornitura sottesa all'utenza idrica cui corrispondere l'agevolazione all'esito positivo delle verifiche di ammissibilità di competenza del gestore medesimo; ove il suddetto processo porti ad individuare più di una fornitura individuale afferente ai componenti del nucleo familiare agevolabile, l'Autorità ha prospettato l'applicazione di specifiche *regole di prevalenza*;
 - c3) in considerazione delle criticità connesse all'applicazione dell'opzione regolatoria precedente (illustrate nel documento per la consultazione, cui si rinvia), la previsione che la fornitura idrica sia individuata tramite le forniture elettriche agevolate, assumendo che i nuclei familiari titolari di un bonus sociale elettrico per disagio economico, nell'abitazione in cui è localizzato il punto di prelievo agevolato, abbiano necessariamente anche una fornitura idrica, per la quale hanno parimenti diritto a beneficiare del

bonus sociale idrico; in particolare, tale opzione regolatoria prevede che, a tal fine, il Gestore del SII trasmetta al gestore idrico territorialmente competente i dati relativi al punto di prelievo agevolato (codice fiscale dell'intestatario della fornitura e indirizzo);

- d) *in merito all'individuazione delle forniture centralizzate di gas metano e idriche* ai fini della liquidazione del bonus sociale, l'Autorità ha prospettato quattro diverse opzioni regolatorie:
- *d1)* la possibilità di richiedere ai soggetti istituzionali competenti di integrare nell'attuale modello di DSU le informazioni identificative di tali forniture; in particolare, di integrare la DSU con una autodichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 che l'abitazione del nucleo familiare (o, in alternativa, di uno dei suoi componenti, ove diversa e indicata nella DSU) sia sita in un condominio, che il nucleo usufruisce di una fornitura condominiale di gas naturale e/o idrica, con indicazione del relativo PDR/codice di fornitura idrica/codice utente idrico;
 - *d2)* in considerazione delle criticità dell'opzione precedente (più sopra richiamate), l'utilizzo (da parte, rispettivamente, del Gestore del SII per la ricerca delle forniture centralizzate di gas naturale, del gestore idrico per la ricerca delle forniture centralizzate idriche) anche dell'indirizzo di abitazione del nucleo familiare agevolabile o, in subordine e ove diverso e disponibile, di uno dei componenti il nucleo stesso, ai fini dell'identificazione della fornitura da agevolare ove siano rispettate le previste condizioni di ammissibilità;
 - *d3)* in ragione delle possibili criticità nell'applicazione dell'opzione precedente (esaminate in dettaglio nel documento per la consultazione), la previsione che la fornitura idrica sia individuata tramite le forniture elettriche agevolate, come più sopra illustrato per il caso delle forniture individuali idriche;
 - *d4)* la previsione di un contatto diretto del nucleo familiare agevolabile da parte di un soggetto terzo da identificarsi, al fine di ottenere le informazioni e i dati necessari ad individuare l'eventuale fornitura centralizzata gas e/o idrica da agevolare ove siano rispettate le previste condizioni di ammissibilità;
- e) *in merito alle verifiche delle condizioni di ammissibilità delle forniture alle agevolazioni* (dettagliate nel documento per la consultazione, cui si rinvia), l'orientamento delineato dall'Autorità è che queste siano compiute dal Gestore del SII per quanto riguarda le forniture elettriche e gas, e dal gestore idrico per quanto riguarda le forniture idriche, in considerazione di quanto più sopra evidenziato (cfr. lettera c);
- f) *per quanto riguarda la quantificazione dei bonus sociali*, in considerazione del fatto che la numerosità della famiglia anagrafica non è un dato desumibile dalla DSU e nella disponibilità di INPS (a meno di una futura integrazione della DSU in tal senso, con le criticità sopra richiamate), l'Autorità ha prospettato l'utilizzo della numerosità del nucleo familiare, come definito all'articolo 3 del d.P.C.M.

159/13, per i bonus sociali elettrico e gas; per il bonus sociale idrico, nell'eventualità che nel primo anno di attuazione dell'automatismo il gestore non disponga ancora del dato relativo alla numerosità della famiglia anagrafica, come previsto dalla regolazione di settore secondo la disciplina contenuta nel TICSI, l'Autorità ha prospettato l'applicazione di un *cap* al numero massimo di componenti del nucleo familiare, al fine di evitare il rischio di riconoscere agli aventi diritto un bonus sociale idrico di valore superiore al dovuto;

- g) *in merito alle modalità di concreta corresponsione dei bonus sociali*, l'Autorità ha prospettato che siano confermate quelle già oggi in vigore, previste dal TIBEG e dal TIBSI, ad eccezione del caso in cui per l'individuazione della fornitura idrica sia implementata l'opzione di forte semplificazione agganciata al punto di prelievo agevolato; in particolare, in tal caso, l'Autorità ha previsto che il bonus venga liquidato necessariamente attraverso una modalità diversa dal documento di fatturazione. Inoltre, l'Autorità ha delineato l'orientamento di estendere ai settori elettrico e gas quanto già oggi previsto per il bonus sociale idrico in caso di morosità pregressa e, dunque, che la quota di bonus non ancora erogata possa essere trattenuta dall'operatore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora (facoltà che dovrà essere evidenziata nella comunicazione di costituzione in mora);
- h) *per quanto riguarda la gestione dei casi di variazione delle condizioni rilevanti ai fini del riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas prima del termine del periodo di agevolazione e, in particolare*:
- nel caso di cessazione della fornitura agevolata, l'Autorità ha prospettato di adottare la regolazione già prevista per il bonus sociale idrico e, dunque, di prevedere che il Gestore del SII metta a disposizione del soggetto deputato alla corresponsione del bonus le informazioni necessarie a liquidare nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale la quota residua dell'agevolazione sino a copertura dell'intero periodo di agevolazione; conseguentemente, in ossequio al principio di unicità più sopra richiamato, il nucleo familiare agevolato sarà impossibilitato a beneficiare di un nuovo bonus della stessa tipologia per il medesimo anno di competenza;
 - nel caso di variazione della categoria d'uso del gas e/o della zona climatica di localizzazione del punto di riconsegna, l'Autorità ha prospettato che l'eventuale conseguente variazione dell'ammontare del bonus avvenga contestualmente alla modifica contrattuale;
 - per i clienti diretti gas, nel caso di modifica contrattuale che comporti il superamento dei limiti relativi alla classe del misuratore, l'Autorità ha prospettato che la compensazione cessi contestualmente alla modifica;
 - nel caso di passaggio da una fornitura individuale ad una centralizzata, l'Autorità ha prospettato che il bonus sociale in corso cessi contestualmente a tale passaggio;
 - nei casi di *switching* o di variazione della controparte commerciale, l'Autorità ha evidenziato che il venditore entrante, acquisita la titolarità del punto di prelievo, avrà accesso alle informazioni sul bonus in corso e ne

potrà, dunque, garantire l'erogazione in continuità sino al termine del relativo periodo di agevolazione;

- i) *per quanto riguarda la gestione dei casi di variazione delle condizioni rilevanti ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico*, l'orientamento delineato nel documento per la consultazione è quello di confermare le disposizioni già in vigore nel precedente sistema 'a domanda', con particolare riferimento ai casi di cessazione della fornitura e di passaggio da utente indiretto a diretto;
- j) *in merito alla durata e alla decorrenza dei bonus sociali*, l'orientamento delineato è quello di confermare una durata delle agevolazioni (cosiddetto periodo di agevolazione) pari a 12 mesi, a decorrere da una data successiva alla conclusione delle previste verifiche delle condizioni di ammissibilità all'agevolazione del nucleo familiare e della relativa fornitura; in particolare, al fine di tener conto delle tempistiche necessarie al Gestore del SII e al gestore idrico per le verifiche di competenza, l'orientamento prospettato è quello di far coincidere la data di decorrenza del periodo di agevolazione con il 1° giorno del mese successivo a quello di trasmissione del flusso informativo afferente al nucleo familiare dall'INPS al Gestore del SII o, in alternativa, con il 1° giorno del mese successivo a quello di rilascio dell'attestazione ISEE per il nucleo avente diritto all'agevolazione (sul punto si veda anche la successiva lettera k);
- k) *per quanto riguarda le modalità di riconoscimento e di liquidazione dei bonus sociali nel caso di continuità delle condizioni di ammissione da un anno di competenza all'altro*, nel documento per la consultazione si è prospettato che siano il Gestore del SII e il gestore idrico, per quanto di competenza, a garantire la liquidazione delle compensazioni in continuità e, al contempo, l'assenza di sovrapposizione dei periodi di agevolazione; in particolare, l'Autorità ha prospettato che il Gestore del SII debba prevedere opportuni meccanismi di gestione e messa a disposizione dei dati necessari ai soggetti competenti per la successiva liquidazione dei bonus sociali, in modo che tali soggetti, a loro volta, assicurino la liquidazione del nuovo bonus in continuità con il precedente e senza sovrapposizioni.

Negli incontri tecnici successivi alla pubblicazione del documento per la consultazione e in un successivo *focus group*, l'Autorità ha prospettato alle associazioni degli operatori elettrici, gas e idrici, due ulteriori opzioni regolatorie per la gestione dei bonus sociali automatici, nel caso di continuità delle relative condizioni di ammissibilità:

- l'opzione cosiddetta "anno solare", in base alla quale tutti i bonus riconosciuti con il nuovo meccanismo automatico (dunque anche quelli riconosciuti nel primo anno di applicazione, a differenza di quanto previsto nella precedente lettera j)) abbiano come data di decorrenza il 1 gennaio dell'anno di validità della relativa attestazione ISEE e come data di termine il 31 dicembre del medesimo anno; in altre parole, il periodo di agevolazione di 12 mesi, per tutti gli operatori e per tutti i bonus sociali, sarebbe sempre coincidente con l'anno solare, con conseguente alleggerimento dei flussi informativi tra il Gestore del SII e gli operatori elettrici, gas e idrici;

considerati i tempi tecnici necessari al completamento del procedimento per il riconoscimento automatico dell'agevolazione agli aventi diritto, questa opzione regolatoria renderebbe necessario il riconoscimento dei ratei di bonus maturati da inizio anno fino all'esito positivo delle verifiche di ammissibilità all'agevolazione; nel *focus group* l'Autorità ha prospettato che tali ratei di bonus pregressi possano essere riconosciuti nella prima fattura utile o, in alternativa, frazionando l'importo complessivo su più fatture successive (prevenendo, in tal modo, possibili fenomeni di incapienza delle fatture, comunque gestibili anche con i meccanismi già previsti dalla regolazione in vigore), oppure tramite assegno/bonifico da erogarsi *una tantum* entro un determinato termine dall'esito positivo delle verifiche di ammissibilità;

- l'opzione "liquidazione simultanea" che (diversamente dall'ipotesi "liquidazione in continuità e senza sovrapposizione tra bonus" prospettata nel documento per la consultazione e dall'opzione "anno solare" sopra descritta) prevede che, qualora al termine delle previste verifiche di ammissibilità il bonus di competenza dell'anno precedente sia ancora in corso, sia prevista la liquidazione simultanea (e, dunque, parzialmente sovrapposta) dei due bonus, fermo restando il rispetto del vincolo di unicità;
- l) *in merito alle modalità di interazione dei gestori idrici con il Gestore del SII*, nel documento per la consultazione è stata prospettata l'opportunità di prevedere l'accREDITAMENTO dei gestori idrici al SII, con l'obiettivo di semplificare e rendere più efficiente la gestione del processo di riconoscimento del bonus sociale idrico;
- m) *in merito alle comunicazioni puntuali ai (potenziali) aventi diritto*, l'Autorità ha previsto l'invio di tali comunicazioni almeno nei seguenti casi, delineandone anche i contenuti minimi: i) esito positivo del procedimento per il riconoscimento del bonus (e, nel caso di clienti indiretti, comunicazione delle modalità di ritiro del bonifico domiciliato); ii) esito negativo del procedimento. In alternativa all'invio di una comunicazione personalizzata nei casi di esito positivo del procedimento, si è prospettata la possibilità di prevedere un messaggio nel documento di fatturazione, personalizzato ovvero *standard*;
- n) *in relazione, infine, alla gestione della transizione dal sistema attuale ('a domanda') al sistema di riconoscimento automatico dei bonus sociali*, l'Autorità ha evidenziato la necessità che il Gestore del SII e i gestori idrici, per quanto di rispettiva competenza, garantiscano la prosecuzione della liquidazione in continuità dei bonus in corso alla data di tale transizione; in merito alla gestione delle domande di bonus ammesse negli ultimi mesi dell'anno 2020, invece, l'orientamento delineato nel documento per la consultazione è quello di prevedere l'invio da parte del sistema SGAtè al Gestore del SII di un flusso informativo contenente le informazioni che consentano a quest'ultimo di prendere in carico tali domande e di gestirle secondo i meccanismi previsti nel nuovo sistema automatico.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- in relazione agli orientamenti prospettati nel documento per la consultazione 204/2020/R/com, le associazioni rappresentative degli operatori delle filiere interessate, le singole società e le associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori e degli utenti finali hanno espresso generale apprezzamento per il passaggio ad un sistema di riconoscimento automatico dei bonus sociali, nonché per gli approfondimenti condotti dall’Autorità ai fini della sua effettiva implementazione; gli operatori hanno evidenziato la necessità di disporre di tempistiche congrue per i necessari adeguamenti dei sistemi informativi e hanno richiesto, per quanto possibile, che non siano modificati i tracciati di scambio e i codici di tipologia di agevolazione oggi utilizzati nel meccanismo “a domanda”, gestito tramite le funzionalità del sistema SGAtc;
- inoltre, nelle more della definizione di possibili soluzioni alternative, i soggetti intervenuti nella consultazione hanno espresso generale condivisione in merito all’orientamento di mantenere l’attuale meccanismo di accesso al bonus elettrico per disagio fisico, basato sulla presentazione di apposita domanda da parte del cittadino interessato ai Comuni (eventualmente mediante i CAF), con correlata certificazione ASL riportante le informazioni necessarie per le verifiche di ammissibilità all’agevolazione e per la sua successiva quantificazione e erogazione;
- in merito agli orientamenti delineati dall’Autorità in relazione alle modalità applicative per il riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico, i soggetti rispondenti alla consultazione hanno espresso le seguenti osservazioni:
 - a) *in relazione alla verifica dell’unicità dell’agevolazione per nucleo familiare per anno di competenza*, sia gli operatori energetici, sia i gestori idrici si sono espressi favorevolmente circa l’orientamento di prevedere che tale verifica sia posta in capo al Gestore del SII; in particolare, i gestori idrici hanno evidenziato che, in caso contrario, sarebbero necessari ingenti investimenti per modificare i sistemi informatici, con risultati comunque incerti in termini di efficacia del processo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico; più in generale, i gestori idrici hanno evidenziato la necessità di centralizzare tutte le attività di verifica di ammissibilità al bonus sociale idrico ponendole in capo al Gestore del SII; in aggiunta, i gestori hanno proposto che, nelle more di tale centralizzazione, il controllo di unicità continui ad essere garantito da SGAtc che, dunque, in tale ottica, dovrebbe rimanere pienamente operativo per la gestione del bonus sociale idrico; la richiesta che il ruolo dei gestori idrici non venga appesantito rispetto a quello svolto nel sistema attuale è stata espressa anche da molte associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori e degli utenti finali, tenuto conto delle specificità di settore;
 - b) *per quanto attiene alle modalità di individuazione delle forniture elettriche e gas afferenti al nucleo familiare agevolabile*, la quasi totalità dei rispondenti ritiene preferibile l’integrazione della DSU con le informazioni relative ai punti di prelievo/punti di riconsegna afferenti al nucleo familiare, al fine di semplificare l’individuazione della fornitura da agevolare ed evitare le criticità legate a

possibili errori e/o ritardi nell'aggiornamento delle banche dati degli operatori e/o del SII; non sono state espresse osservazioni specifiche in merito alle regole di prevalenza previste nel caso in cui fossero individuate due o più forniture individuali afferenti al nucleo familiare da agevolare;

- c) *in merito all'individuazione delle forniture individuali idriche* afferenti al nucleo familiare agevolabile, la quasi totalità dei gestori e la maggioranza delle associazioni dei consumatori ritiene preferibile l'integrazione della DSU con le informazioni sul codice di fornitura idrica da agevolare; alcuni operatori hanno suggerito, nelle more delle modifiche normative necessarie ad integrare la DSU, che INPS continui ad inviare al sistema SGAt e i previsti flussi informativi inerenti ai nuclei familiari agevolabili; inoltre, è stato suggerito un ulteriore percorso volto a semplificare l'iter procedurale, in base al quale i gestori procederebbero alla ricerca dei codici fiscali del nucleo familiare nelle proprie banche dati e, in assenza di un riscontro di tale dato, liquiderebbero il bonus con le modalità previste per le forniture centralizzate assumendo, dunque, che il medesimo nucleo risieda in un condominio;
- d) *in merito all'individuazione delle forniture centralizzate di gas metano e idriche* afferenti al nucleo familiare agevolabile, la maggioranza dei gestori e delle associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori e degli utenti finali ritiene preferibile l'integrazione della DSU con i codici identificativi delle forniture, in quanto gli altri elementi proposti non fornirebbero sufficiente certezza; in particolare, il ricorso all'indirizzo di abitazione del nucleo familiare agevolabile non risulterebbe risolutivo per i motivi evidenziati nello stesso documento per la consultazione; in subordine, gli operatori energetici hanno espresso la preferenza per l'opzione regolatoria che prevede il contatto diretto del cliente da parte di un soggetto terzo da identificarsi, al fine di richiedere gli elementi identificativi della (eventuale) fornitura centralizzata che serve il nucleo familiare agevolabile; i gestori idrici, invece, hanno suggerito il ricorso alla procedura di estrema semplificazione dai medesimi proposta e descritta al precedente punto c);
- e) *per quanto riguarda le verifiche delle condizioni di ammissibilità delle forniture alle agevolazioni* (dettagliate nel documento per la consultazione, cui si rimanda), i partecipanti alla consultazione hanno espresso parere favorevole a quanto prospettato dall'Autorità; i gestori idrici hanno altresì evidenziato come tale previsione, pur essendo l'unica attualmente percorribile, comporti un notevole appesantimento dell'onere gestionale in capo ai gestori medesimi nell'ambito del nuovo meccanismo di riconoscimento automatico e sia, pertanto, auspicabile la previsione di adeguate tempistiche per il completamento di tali attività di verifica da parte dei gestori e, in prospettiva, una centralizzazione in capo al Gestore del SII di tutte le verifiche funzionali al riconoscimento del bonus sociale idrico;
- f) *per quanto riguarda la quantificazione dei bonus sociali*, le posizioni espresse dagli operatori sono state diversificate: gli operatori energetici in prevalenza hanno accolto favorevolmente la previsione dell'utilizzo del dato relativo alla numerosità del nucleo familiare; i gestori idrici, invece, nelle more della piena

entrata in vigore della regolazione di settore, hanno proposto di ricorrere alla numerosità cosiddetta *standard* del nucleo familiare in sostituzione del *cap* sul numero di componenti del medesimo nucleo, ritenuto da molti rispondenti iniquo e gravoso, in quanto imporrebbe un consistente costo di adeguamento dei sistemi di fatturazione;

- g) *in merito alle modalità di concreta corresponsione dei bonus*, gli operatori energetici hanno condiviso l'orientamento dell'Autorità di confermare le modalità attualmente previste, al fine di non modificare le logiche e i sistemi di fatturazione; in merito all'orientamento di estendere al settore elettrico e gas il meccanismo di compensazione tra i bonus e eventuali insoluti dei clienti, la maggioranza dei soggetti intervenuti nella consultazione ha espresso parere favorevole a condizione che l'applicazione di tale meccanismo, come proposto dall'Autorità, si configuri come una facoltà per l'operatore e non come un obbligo; i gestori idrici hanno condiviso quanto prospettato;
- h) *per quanto riguarda la gestione dei casi di variazione delle condizioni rilevanti ai fini del riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas* prima del termine del periodo di agevolazione, gli operatori hanno evidenziato criticità rispetto a quanto prospettato nei casi di cessazione della fornitura, relative al fatto che la prevista anticipazione della quota residua di bonus sociale richiederebbe implementazioni a livello di sistema che comporterebbero tempi e costi non trascurabili; oltre ad evidenziare che sarebbe da chiarire quale soggetto sia tenuto ad effettuare il calcolo della quota residua da regolare, gli operatori hanno anche sottolineato quale ulteriore criticità il fatto che, nella modalità prospettata nel documento per la consultazione, il venditore dovrebbe anticipare la quota residua di bonus sociale, in attesa della fattura di trasporto;
- i) *per quanto riguarda la gestione dei casi di variazioni delle condizioni rilevanti ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico*, i gestori hanno accolto con favore l'orientamento dell'Autorità di mantenere le attuali modalità di gestione dei casi di variazione considerati;
- j) *in merito alla durata e alla decorrenza dei bonus sociali*, i partecipanti alla consultazione hanno condiviso il mantenimento della durata dei bonus sociali pari a 12 mesi; per quanto riguarda la decorrenza del periodo di agevolazione (sul punto si veda anche la successiva lettera k)), mentre gli operatori energetici hanno accolto favorevolmente l'orientamento delineato dall'Autorità, i gestori idrici, pur condividendone l'impostazione, hanno ritenuto insufficiente un mese di tempo per il completamento delle attività di verifica, in quanto inferiore a quanto previsto nel precedente sistema 'a domanda', in cui le attività di competenza degli operatori risultavano di minore complessità; più in generale, come più sopra richiamato, i gestori hanno evidenziato la necessità di una centralizzazione in capo al Gestore del SII di tutte le attività di verifica funzionali al riconoscimento del bonus sociale idrico agli aventi diritto, incluse quelle relative alla determinazione del periodo di agevolazione;
- k) *per quanto riguarda le modalità di riconoscimento e di liquidazione dei bonus sociali nel caso di permanenza delle condizioni di ammissione*, tra le tre opzioni

regolatorie prospettate dall’Autorità nel documento per la consultazione e nei successivi incontri tecnici e *focus group* con gli operatori (ossia: 1) la previsione della liquidazione in continuità e senza sovrapposizione tra i relativi periodi di agevolazione, di bonus relativi a due anni di competenza successivi; 2) l’ipotesi che tutti i bonus abbiano periodo di agevolazione coincidente con l’anno solare; 3) l’ipotesi che due bonus relativi a due anni di competenza successivi possano essere liquidati simultaneamente e, dunque, in parziale sovrapposizione), la maggioranza degli operatori ha indicato come preferibile l’opzione delineata nel documento per la consultazione e, dunque, la previsione che l’erogazione di bonus relativi ad anni di competenza successivi avvenga in continuità e senza sovrapposizione; questo in quanto tale opzione consente di mantenere invariate le attuali logiche di fatturazione, consentendo di conseguenza di contenere i tempi per l’entrata in operatività del nuovo meccanismo oltre che di evitare i costi connessi a modifiche dei sistemi di fatturazione che sarebbero, invece, necessarie se venissero applicate le altre due opzioni regolatorie; inoltre, secondo i partecipanti alla consultazione, tale opzione è preferibile proprio in quanto assicura ai clienti/utenti continuità nell’erogazione dell’agevolazione, risultando anche di più semplice comprensione, con conseguenti risvolti positivi in termini di contenimento delle richieste di informazioni e/o dei reclami verso i venditori e i gestori. Anche le associazioni dei consumatori hanno espresso parere favorevole riguardo a tale opzione regolatoria;

- l) *in merito alle modalità di interazione dei gestori idrici con il Gestore del SII*, come più sopra accennato, i gestori hanno evidenziato la necessità di centralizzare, per quanto possibile, tutte le attività funzionali alla liquidazione del bonus sociale idrico, ponendole in capo al Gestore del SII; al fine di contenere i costi connessi all’implementazione del meccanismo automatico e nelle more dell’auspicata centralizzazione, i gestori hanno proposto che le verifiche funzionali alla liquidazione del bonus sociale idrico agli aventi diritto siano garantite dal sistema SGAt e, che, dunque, in tale ottica, dovrebbe rimanere pienamente operativo per la gestione del bonus sociale idrico;
- m) *in merito alle comunicazioni puntuali ai (potenziali) aventi diritto*, i partecipanti alla consultazione hanno espresso preferenza per l’invio di comunicazioni personalizzate, a maggior ragione per i clienti indiretti, in modo da rendere agevole il ritiro del bonus con le modalità previste;
- *in relazione, infine, alla gestione della transizione dal sistema ‘a domanda’ al nuovo meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico*, le osservazioni pervenute manifestano il generale auspicio che si continui ad utilizzare il sistema SGAt e gli attuali flussi informativi e, dunque, che l’Autorità modifichi in tal senso l’orientamento delineato nel documento per la consultazione 204/2020/R/com;
- tenuto conto degli esiti del processo di consultazione, le modalità di gestione della transizione dal sistema “a domanda” al nuovo meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico sono state declinate nella determinazione 11/2020-DACU con particolare riferimento:

- alle disposizioni volte a garantire la continuità di gestione dei bonus sociali per disagio economico correlati a domande presentate entro il 31 dicembre 2020, disciplinandone le relative modalità di erogazione anche con l’obiettivo di evitare che interferiscano con l’ordinato avvio del nuovo meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali;
- alle diverse casistiche e fattispecie correlate alle domande di ammissione ai bonus sociali per disagio economico presentate entro il 31 dicembre 2020, nonché alla progressiva dismissione delle funzionalità del sistema SGAt e per gestione di tali bonus sociali, ferma restando l’esigenza di mantenere inalterate tutte le funzionalità del sistema che consentono la gestione del bonus sociale elettrico per disagio fisico.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l’Autorità ha trasmesso al Garante per la Protezione dei Dati Personali lo schema di delibera recante *“Modalità di trasmissione dall’Istituto per la Previdenza Sociale (INPS) alla società Acquirente Unico S.p.A. in qualità di Gestore del Sistema informativo integrato (SII) dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali nazionali per disagio economico”* unitamente ad allegati tecnici, ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19 (prot. Autorità 36195 del 6 novembre 2020); (nel seguito: schema di delibera);
- nello schema di delibera sono state indicate, tra l’altro, le informazioni che l’Autorità, sulla base degli approfondimenti istruttori condotti con l’INPS e il Gestore del SII, ritiene necessario che l’INPS trasmetta al Gestore del SII al fine di garantire l’efficace funzionamento del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali nazionali;
- a seguito dei successivi chiarimenti forniti dagli Uffici dell’Autorità su richiesta degli Uffici del Garante, nel Parere 279/2020 sullo schema di delibera il Garante ha richiesto, tra l’altro, che siano adottate *“misure in grado di assicurare l’individuazione certa delle utenze agevolabili in caso di spettanza dei bonus sociali, mediante l’utilizzo di dati esatti già in sede di acquisizione della presentazione della DSU da parte degli interessati [...] e, nelle more delle necessarie modifiche, sia comunque prevista la trasmissione dall’INPS al SII delle sole tipologie di dati personali strettamente indispensabili ai fini dell’erogazione del bonus, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5, par. 1, lett. c) e d) e 25 del Regolamento”*; in particolare, il Garante ritiene critica la previsione, contemplata dall’Autorità nello schema di delibera, che l’INPS trasmetta al Gestore del SII (tra l’altro) l’indirizzo di abitazione dei singoli componenti maggiorenni del nucleo familiare, ove diverso dall’indirizzo di abitazione del nucleo, e l’indirizzo email e/o il numero di telefono dei singoli componenti maggiorenni del nucleo, ove indicati nella DSU;
- inoltre, nel Parere 279/2020 il Garante ha rilevato la necessità di *“individuare specifiche misure per minimizzare i dati oggetto di tali trasferimenti, ad esempio*

limitandosi, dopo un primo invio, a trasmissioni periodiche di carattere incrementale (cioè riferite esclusivamente agli ISEE rilasciati successivamente) ”.

RITENUTO CHE:

- l’indisponibilità delle tipologie di dati personali oggetto dei rilievi del Garante non mina in radice l’operatività del meccanismo automatico di riconoscimento dei bonus sociali in quanto:
 - l’indisponibilità dei dati di contatto (ossia email e numero di telefono) dei singoli componenti del nucleo familiare ISEE può rendere meno agevole e spedito il processo di ricerca delle forniture da agevolare afferenti al nucleo stesso, in particolare nei casi in cui si debba procedere alla ricerca di eventuali forniture condominiali di gas naturale, ma il suddetto processo potrà comunque essere portato ad esito utilizzando l’indirizzo di abitazione del nucleo familiare;
 - l’indisponibilità degli indirizzi dei singoli componenti del nucleo familiare ISEE rende necessaria la ridefinizione di taluni processi finalizzati al riconoscimento automatico dei bonus sociali delineati nel documento per la consultazione 204/2020/R/com, che fanno leva su tali dati.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- al fine di garantire la corretta operatività del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus agli aventi diritto, espungere dal novero delle informazioni che INPS dovrà trasmettere al Gestore del SII gli indirizzi di abitazione e i dati di contatto (email e/o numero di telefono) dei singoli componenti maggiorenni del nucleo familiare, modificando conseguentemente i processi che prevedevano l’utilizzo di tali dati;
- prevedere che le trasmissioni dall’INPS al Gestore del SII delle informazioni necessarie alla corretta operatività del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali siano periodiche di carattere incrementale (cioè riferite esclusivamente agli ISEE rilasciati successivamente).

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- *in merito alle modalità di riconoscimento agli aventi diritto del bonus elettrico per disagio fisico*, in considerazione della generale condivisione emersa dalla consultazione in merito agli orientamenti delineati, confermare il mantenimento dell’attuale meccanismo di accesso basato sulla presentazione, da parte dei cittadini interessati, ai Comuni di residenza (o a soggetti da questi delegati), di apposita domanda di ammissione corredata da certificazione ASL riportante le informazioni necessarie per le verifiche di ammissibilità all’agevolazione e per la sua successiva quantificazione e erogazione; più in generale, confermare le disposizioni del TIBEG in materia di modalità applicative del bonus per disagio fisico; in tale caso, quindi, la competenza a decidere sull’individuazione dei soggetti cui erogare l’agevolazione

continua a restare in capo ai Comuni, mentre il trasferimento di una tale competenza in capo al Gestore del SII riguarda i bonus sociali;

- *per quanto riguarda le modalità applicative del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali_elettrico, gas e idrico per disagio economico*, tenuto conto delle osservazioni formulate dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione, di quelle successivamente formulate nell’ambito degli incontri tecnici e *focus group*, nonché dei successivi approfondimenti:
 - a) *in merito alla verifica dell’unicità dell’agevolazione per nucleo familiare per anno di competenza*, prevedere che tale verifica sia sempre assicurata dal Gestore del SII, sia per i bonus sociali elettrico e gas, sia per il bonus sociale idrico, al fine di non imporre oneri eccessivi sui gestori del servizio idrico integrato, con particolare riferimento a quelli di medio-piccole dimensioni e ai Comuni che gestiscono il servizio in economia; a tal fine, prevedere che al termine delle verifiche funzionali al riconoscimento o meno dell’agevolazione (cfr. successiva lettera f), i gestori idrici siano tenuti a comunicarne tempestivamente l’esito al Gestore del SII;
 - b) *in merito all’individuazione delle forniture elettriche e delle forniture individuali di gas* alle quali liquidare l’agevolazione attribuita, in modo automatico, dal Gestore del SII sulla base dei dati trasmessi dall’INPS, confermare la previsione che la ricerca di un punto di consegna/di riconsegna nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare agevolabile venga effettuata dal Gestore del SII (previa verifica di cui alla precedente lettera a)) in base ai Codici Fiscali dei componenti stessi ricevuti dall’INPS, nelle more delle eventuali determinazioni degli enti preposti all’adozione di “*misure in grado di assicurare l’individuazione certa delle utenze agevolabili in caso di spettanza dei bonus, tramite l’utilizzo di dati esatti già in sede di acquisizione al momento della presentazione della DSU da parte degli interessati*” (cfr. Parere 279/2020); rivedere in parte le *regole di prevalenza* che il Gestore del SII è tenuto ad applicare nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile risulti titolare di più punti di prelievo/punti di riconsegna, al fine di evitare il ricorso agli indirizzi di abitazione dei componenti del nucleo familiare agevolabile, alla luce del Parere 279/2020 del Garante per la Protezione dei Dati Personali;
 - c) *in merito all’individuazione delle forniture individuali idriche* ai fini della liquidazione del bonus sociale, considerato quanto più sopra esposto in relazione all’integrazione della DSU con i dati utili a identificare le forniture da agevolare (all’esito positivo delle necessarie verifiche), confermare la previsione che tale individuazione sia posta in capo al gestore idrico territorialmente competente, sulla base delle informazioni relative al nucleo familiare agevolabile ricevute dal Gestore del SII (Codici Fiscali dei componenti del nucleo familiare e indirizzo di abitazione del nucleo stesso); confermare inoltre che, ai fini di quanto sopra, il Gestore idrico territorialmente competente sia individuato dal Gestore del SII tramite le informazioni contenute nell’Anagrafica Territoriale Idrica dell’Autorità (ATID) e sulla base dell’indirizzo di abitazione del nucleo familiare agevolabile ricevuto dall’INPS;

- d) *in merito all'individuazione delle forniture centralizzate di gas metano* ai fini della liquidazione del bonus sociale, considerato quanto più sopra esposto in merito all'integrazione della DSU con i dati utili ad identificare le forniture da agevolare (all'esito positivo delle necessarie verifiche), confermare la previsione che tale ricerca venga effettuata attraverso il SII, in particolare prevedendo che il Gestore del SII trasmetta al dichiarante la DSU una comunicazione contenente informazioni in merito alle modalità da utilizzare per indicare gli elementi identificativi della (eventuale) fornitura centralizzata di cui il nucleo familiare usufruisce; prevedere, inoltre, che tale ricerca debba essere attivata dal Gestore del SII in tutti i casi in cui il Gestore medesimo non abbia precedentemente individuato alcuna fornitura individuale di gas afferente il nucleo familiare agevolabile o ne abbia individuato una per soli usi cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
- e) *per quanto concerne l'individuazione delle forniture centralizzate idriche* afferenti al nucleo familiare agevolabile, recepire la richiesta di forte semplificazione avanzata dai gestori, prevedendo che, nei casi in cui il gestore idrico competente non sia in grado di individuare – sulla base dei codici fiscali dei componenti il nucleo familiare agevolabile - una fornitura idrica individuale afferente ad uno dei componenti del nucleo familiare riconosciuto dal Gestore del SII, il gestore proceda a liquidare il bonus sociale idrico qualora, sulla base delle informazioni ricevute dal Gestore del SII, il nucleo familiare risulti intestatario di una fornitura elettrica attiva e per usi domestici, potendosi ragionevolmente assumere che il nucleo sia servito (anche) da una fornitura idrica sottesa ad un'utenza indiretta, per la quale ha diritto a beneficiare dell'agevolazione;
- f) *in relazione alle verifiche delle condizioni di ammissibilità delle forniture* afferenti al nucleo familiare agevolabile, confermare che queste siano poste in capo al Gestore del SII e al gestore idrico territorialmente competente, rispettivamente per il bonus sociale elettrico e gas e per il bonus sociale idrico; accogliere al contempo la richiesta dei gestori idrici di prevedere adeguate tempistiche per il completamento di questa attività, prevedendo che tali verifiche siano ultimate dal gestore competente entro il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui riceve dal Gestore del SII, con le modalità di cui alla successiva lettera m), le informazioni a tal fine necessarie;
- g) *per quanto riguarda i criteri di quantificazione dei bonus sociali* e, in particolare, la variabile dimensionale in base alla quale differenziare il relativo ammontare, confermare l'orientamento di parametrare il bonus sociale elettrico e il bonus sociale gas alla numerosità del nucleo familiare e accogliere la proposta dei gestori idrici di parametrare l'ammontare del bonus sociale idrico al dato relativo alla numerosità del nucleo familiare utilizzato a fini dell'articolazione dei corrispettivi tariffari da applicare all'utenza; in particolare, prevedere che il bonus sociale idrico sia quantificato sulla base:
- della numerosità della famiglia anagrafica, ove il gestore sia in possesso di tutte le informazioni e dei dati all'uopo necessari, e comunque a decorrere dal

- 1 gennaio 2022, secondo quanto previsto dal TICSÌ in materia di “Articolazione pro capite”, per l’utenza domestica residente;
- nei casi in cui il gestore non sia ancora in possesso di tutte le informazioni e dei dati necessari all’applicazione dell’articolazione *pro capite* disciplinata dal TICSÌ, della numerosità cosiddetta *standard* del nucleo agevolabile (ossia considerando, di norma, un’utenza domestica residente tipo di tre componenti), ovvero del numero (effettivo) di componenti il nucleo familiare come risultante dall’autocertificazione eventualmente trasmessa ai gestori medesimi dal singolo utente, precisando altresì l’obbligo per il gestore medesimo di accettare l’autodichiarazione trasmessa anche dal singolo utente indiretto interessato;
 - h) *in merito alle modalità di corresponsione dei bonus sociali*, confermare l’orientamento di mantenere le modalità previste nel precedente sistema ‘a domanda’ sia per i clienti/utenti diretti, sia per quelli indiretti, al fine di non impattare sulle logiche e sui sistemi di fatturazione esistenti e di mantenere, per quanto possibile, le classificazioni delle tipologie di compensazione previste per il bonus sociale elettrico e per il bonus sociale gas nel precedente sistema, accogliendo la richiesta avanzata in tal senso dagli operatori; prevedere altresì di estendere il *periodo di giacenza dei bonifici domiciliati* per i clienti indiretti gas rispetto a quanto oggi previsto, al fine di facilitarne l’incasso da parte di questi ultimi ed evitare la necessità di prevedere richieste di riemissione; per quanto riguarda, invece, l’ipotesi di estendere al settore elettrico e al settore gas la facoltà, per gli operatori, di applicare il meccanismo di compensazione tra le quote di bonus non ancora erogate ed eventuali insoluti dei clienti, già in vigore nel settore idrico, ulteriori valutazioni verranno effettuate nell’ambito del procedimento di cui alla deliberazione 219/2020/R/com;
 - i) *per quanto riguarda la gestione dei casi di variazione delle condizioni rilevanti ai fini del riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas* prima del termine del periodo di agevolazione, confermare gli orientamenti delineati nel documento per la consultazione, incluso quello relativo ai casi di disattivazione su richiesta del cliente finale nonché ai casi di disattivazione della fornitura a seguito di morosità del cliente finale, al fine di semplificare la gestione operativa del riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas;
 - j) *per quanto riguarda la gestione dei casi di variazione delle condizioni rilevanti ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico*, confermare le disposizioni in vigore nel precedente sistema “a domanda”, come prospettato nel documento per la consultazione, prevedendo in aggiunta che nei casi di voltura e voltura *mortis causa* operati all’interno del medesimo nucleo familiare agevolato, previa presentazione di apposita autodichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, l’agevolazione sia riconosciuta in continuità al nuovo titolare del contratto d’utenza, mediante accredito in fattura;
 - k) *in merito alla durata e alla decorrenza dei bonus sociali*, confermare la durata del periodo di agevolazione pari a 12 mesi e prevedere che tale periodo decorra, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera l):

- per il bonus sociale elettrico e gas, dal termine delle verifiche di ammissibilità di competenza del Gestore del SII;
- per il bonus sociale idrico, tenuto conto di quanto rilevato alla precedente lettera f), dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui il Gestore del SII, effettuate le verifiche di propria competenza ai sensi del presente provvedimento, mette a disposizione del gestore territorialmente competente le informazioni necessarie per l'individuazione delle forniture idriche agevolabili;
- l) prevedere, inoltre, che il periodo di agevolazione venga sempre determinato, per tutti e tre i bonus sociali, dal Gestore del SII, applicando le disposizioni di cui al presente provvedimento (cfr. precedente lettera k) e successiva lettera l)) e che sia da quest'ultimo comunicato agli operatori competenti per la successiva liquidazione del bonus, unitamente alle ulteriori informazioni a ciò necessarie;
- m) *per quanto riguarda le modalità di riconoscimento e di liquidazione dei bonus sociali nel caso di continuità delle condizioni di ammissione*, confermare quanto previsto nel documento per la consultazione 204/2020/R/com e, dunque, prevedere che qualora il Gestore del SII riceva dall'INPS un flusso informativo relativo a nuclei familiari che hanno già in corso un'agevolazione in virtù di una attestazione ISEE rilasciata l'anno precedente, il Gestore medesimo provveda a far decorrere il nuovo bonus sociale, in continuità, al termine del periodo di agevolazione del bonus in corso e metta a disposizione dei soggetti competenti per la liquidazione dei bonus tutte le informazioni a tal fine necessarie;
- n) *in merito alle modalità di interazione dei gestori del servizio idrico integrato con il Gestore del SII*, prevedere che, nelle more dell'accreditamento dei gestori al SII, disposto con la deliberazione 585/2020/R/com, gli scambi informativi tra il Gestore del SII e i gestori possano avvenire mediante posta elettronica certificata (PEC), al fine di non pregiudicare il corretto avvio del nuovo meccanismo di riconoscimento automatico dell'agevolazione idrica;
- o) *in tema di comunicazioni puntuali ai (potenziali) aventi diritto*, prevedere l'invio ai nuclei familiari agevolabili di apposite comunicazioni per informare dell'esito finale del procedimento relativo al riconoscimento automatico dei bonus sociali (specificando i motivi dell'eventuale non riconoscimento dell'agevolazione), nonché per fornire ai clienti indiretti interessati informazioni per il ritiro dei bonifici domiciliati, in considerazione della preferenza espressa dalla maggior parte degli operatori per tale modalità di informazione in alternativa al ricorso ad un messaggio *standard* o personalizzato nell'ambito del documento di fatturazione; prevedere, altresì, di disciplinare con successiva determinazione dei competenti Uffici dell'Autorità i contenuti di dettaglio di tali comunicazioni, così come l'eventuale previsione di ulteriori comunicazioni agli aventi diritto, ove ritenute utili o necessarie;
- disporre, inoltre, che il Gestore del SII supporti l'Autorità nel monitoraggio del processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali raccogliendo e verificando le informazioni da quest'ultima richieste;

- a tal fine, definire primi obblighi di rendicontazione periodica nei confronti del Gestore del SII in capo alle imprese distributrici, alle controparti commerciali, ai gestori del servizio idrico e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- sia necessario approvare le “*Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico*” costituite da:
 - a) le “*Disposizioni in materia di ammissione, riconoscimento e corresponsione della compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali/utenti domestici in condizioni di disagio economico per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato*”,
 - b) le “*Disposizioni funzionali all’identificazione delle forniture elettriche e gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali domestici in condizioni di disagio economico*”,
 - c) le “*Disposizioni funzionali all’identificazione delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa sostenuta dagli utenti domestici in condizioni di disagio economico*”,di cui, rispettivamente, all’Allegato A, all’Allegato B e all’Allegato C al presente provvedimento;
- sia conseguentemente necessario abrogare le disposizioni del TIBEG relative alle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, in quanto non compatibili con il regime automatico di riconoscimento dei medesimi bonus sociali di cui all’art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, entrato in vigore il 1 gennaio 2021, e sostituite, a decorrere dalla medesima data, dalle disposizioni di cui all’Allegato A e all’Allegato B al presente provvedimento;

con riferimento al bonus sociale elettrico per disagio fisico:

- sia necessario adeguare la formulazione delle disposizioni del TIBEG in materia, al fine di renderle coerenti con il nuovo testo normativo allegato al presente provvedimento;
- al riguardo, poiché gli adeguamenti del TIBEG di natura meramente formale risulterebbero numerosi e di complessa lettura, sia preferibile adottare una nuova versione del TIBEG che sostituisca quella attualmente vigente, che recepisca – senza innovarle in alcun modo – le disposizioni in tema di riconoscimento del bonus sociale per disagio fisico attualmente vigenti; ciò anche al fine di fornire agli operatori un testo semplificato cui far riferimento per l’applicazione del sistema “a domanda” con le medesime modalità previste in precedenza;

con riferimento al servizio idrico integrato:

- sia necessario modificare e integrare, in ottica di armonizzazione con le previsioni in materia di riconoscimento automatico dell'agevolazione, la disciplina contenuta nel TIBSI, disponendo, in particolare, che, le disposizioni dell'*Allegato A* al presente provvedimento, si applichino, a decorrere dal 1 gennaio 2021, in sostituzione di quelle di cui all'Articolo 2, comma 2.2, e degli Articoli 3, 4, *4bis*, 5, 6, 7, *12bis*, 13 e 15 del TIBSI, nonché in sostituzione della Tabella 1 e della Tabella 2 ivi riportate;
- sia opportuno rinviare a successivo provvedimento l'eventuale rideterminazione della componente perequativa UI3 (attualmente quantificata pari a 0,5 centesimi di euro/metro cubo) da applicarsi alle utenze del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione, diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale, garantendo la coerenza tra l'agevolazione erogata automaticamente agli utenti e il relativo onere; detta rideterminazione terrà conto, tra l'altro, degli esiti della ricognizione in corso sulle articolazioni tariffarie applicate agli utenti finali, (e, in particolare, dell'aggiornamento dell'entità della tariffa agevolata, della tariffa di fognatura e di depurazione deciso a livello locale nel rispetto dei criteri definiti dall'Autorità);
- sia, infine, necessario pubblicare sul sito internet dell'Autorità il TIBSI e il REMSI, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- prevedere che le disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture elettriche e gas naturale, nonché delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa sostenuta dai clienti e dagli utenti domestici in condizioni di disagio economico, di cui al presente provvedimento, trovino applicazione a decorrere dal 1 giugno 2021 per quanto riguarda le attività di competenza del Gestore del SII e, dunque, dal 1 luglio per quanto riguarda le attività di competenza degli operatori.
- a tal fine, prevedere che il Gestore del SII, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, pubblichi:
 - le Specifiche Tecniche per l'implementazione delle disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture elettriche e gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico, di cui al presente provvedimento;
 - le Specifiche Tecniche per l'implementazione delle disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa sostenuta dagli utenti domestici in condizioni di disagio economico, di cui al presente provvedimento;
- definire successivamente, in accordo con l'INPS, le tempistiche in base alle quali l'Istituto invierà al Gestore del SII le comunicazioni previste dal presente provvedimento relative alle DSU attestata dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021;
- prevedere che, tenuto conto dei tempi richiesti allo sviluppo dei correlati sistemi informatici, i bonus di competenza dell'anno 2021 siano riconosciuti agli aventi diritto per l'intero periodo di agevolazione individuato dal Gestore del SII, anche mediante il riconoscimento di eventuali quote di bonus già maturate, da effettuarsi

secondo una delle seguenti modalità, garantendo in ogni caso la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario:

- per i clienti/utenti diretti:
 - a) mediante l'erogazione, entro il termine del periodo di agevolazione, di un contributo *una tantum*, tramite recapito di un assegno circolare non trasferibile intestato al dichiarante la DSU e inviato all'indirizzo di abitazione del nucleo familiare ISEE (ambedue indicati dal Gestore del SII ai sensi del presente provvedimento), o con altre modalità;
 - b) nella prima fattura utile, oppure frazionando l'importo maturato in quote omogenee in più documenti di fatturazione, entro il termine del periodo di agevolazione, definito e comunicato dal Gestore del SII ai sensi del presente provvedimento;
- per i clienti domestici indiretti e gli utenti indiretti, con le modalità previste nel presente provvedimento;
- dare mandato ad Acquirente Unico S.p.A. affinché presenti all'Autorità, ai fini dell'approvazione, un progetto dedicato alla gestione delle attività funzionali al riconoscimento del bonus sociale gas per i clienti domestici indiretti, ai sensi di quanto previsto nel presente provvedimento

DELIBERA

1. di approvare le *“Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”* costituite da:
 - a) le *“Disposizioni in materia di ammissione, riconoscimento e corresponsione della compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali/utenti domestici in condizioni di disagio economico per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato”*;
 - b) le *“Disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture elettriche e gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali domestici in condizioni di disagio economico”*,
 - c) le *“Disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa sostenuta dagli utenti domestici in condizioni di disagio economico”*,di cui, rispettivamente, all'Allegato A, all'Allegato B e all'Allegato C al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di abrogare, conseguentemente, le disposizioni del TIBEG relative alle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, in quanto non compatibili con il regime automatico di riconoscimento dei medesimi bonus sociali di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, entrato in

- vigore il 1 gennaio 2021, e sostituite, a decorrere dalla medesima data, dalle disposizioni di cui all'*Allegato A* e all'*Allegato B* al presente provvedimento.
3. di sostituire, inoltre, tutte le restanti disposizioni del TIBEG, per ragioni di maggiore chiarezza espositiva, con le disposizioni della nuova versione di testo integrato di cui all'*Allegato D* cui far riferimento, a decorrere dal 1 gennaio 2021, per l'applicazione del bonus sociale per disagio fisico;
 4. di abrogare altresì le disposizioni del TIBSI di cui all'Articolo 2, comma 2.2, e agli Articoli 3, 4, *4bis*, 5, 6, 7, *12bis*, 13 e 15, nonché la Tabella 1 e la Tabella 2 ivi riportate, relative alle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati, in quanto non compatibili con il regime automatico di riconoscimento del medesimo bonus sociale idrico di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, entrato in vigore il 1 gennaio 2021 e sostituite, a decorrere dalla medesima data, dalle disposizioni di cui all'*Allegato A* e all'*Allegato C* al presente provvedimento;
 5. di disporre le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni al TIBSI:
 - all'Articolo 8, comma 8.1, lettera a), dopo le parole “di cui al precedente comma 6.2” sono aggiunte le seguenti:
“ovvero, a far data dal 1 gennaio 2021, di cui all'Articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com”.
 - all'articolo 9, comma 9.1:
 - i. dopo le parole “di cui al precedente Articolo 6,” sono aggiunte le seguenti:
“e a far data dal 1 gennaio 2021 di cui all'Articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com,”;
 - ii. le parole “a tutte le utenze del servizio idrico integrato ubicate sul territorio nazionale” sono sostituite dalle seguenti:
“alle utenze del servizio idrico integrato”;
 - all'Articolo 10, comma 10.1, secondo bullet point, dopo le parole “ai sensi del presente provvedimento” sono aggiunte le seguenti:
“e a far data dal 1 gennaio 2021 della deliberazione 63/2021/R/com”.
 - all'Articolo 12, comma 12.3, alla lettera e), le parole “il numero complessivo degli utenti agevolati” sono sostituite dalle seguenti:
“il numero complessivo delle persone fisiche assunte - ovvero risultanti - quali componenti i nuclei familiari agevolati”;
 - la Tabella 3, recante “Elementi oggetto di registrazione da parte del gestore – bonus sociale idrico”, è sostituita dalla seguente:

ATO	X
Codice pratica Sistema Informativo Integrato	X
Codice fornitura	X
Data inizio agevolazione (ordinaria)	X
Data fine agevolazione (ordinaria)	X

Data di eventuale cessazione anticipata dell'agevolazione rispetto alla data di fine del periodo di agevolazione e relativa causale	X
Codice fiscale dell'utente	X
Nome dell'utente	X
Cognome dell'utente	X
Indirizzo del nucleo familiare agevolato	X
Codice Istat del Comune in cui è sita la fornitura	X
Importo erogato dal gestore	X
Importo totale annuale	X
Tipologia di utente (diretto o indiretto)	X
Tariffa agevolata applicata	X
Tariffa di fognatura applicata	X
Tariffa di depurazione applicata	X
Numerosità famiglia anagrafica, ovvero numerosità standard del nucleo agevolato ai sensi di quanto previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2021, dall'Articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com	X
Volumi fatturati acquedotto (per tipologia d'uso)	X
Volumi fatturati fognatura (per tipologia d'uso)	X
Volumi fatturati depurazione (per tipologia d'uso)	X

6. di disporre le seguenti modifiche e integrazioni al REMSI:
- all'Articolo 2, comma 2.1, lettera a), le parole "ai sensi dell'Articolo 3.2 del TIBSI" sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi dell'Articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com".
 - all'Articolo 4, comma 4.5, dopo la lettera j) è aggiunta la seguente lettera:
"k) il riferimento, in caso di utenti diretti, all'eventuale quota di bonus sociale idrico non ancora erogata trattenuta dal gestore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora;"
7. con riferimento alla perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, di rinviare ad un successivo provvedimento l'eventuale rideterminazione della componente perequativa UI3, di cui all'articolo 9, comma 9.1, del TIBSI, da applicarsi alle utenze del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione, diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale;
8. di prevedere che le disposizioni di cui agli Allegati B e C al presente provvedimento trovino applicazione a decorrere dal 1 giugno 2021 per quanto riguarda le attività di competenza del Gestore del SII e, dunque, dal 1 luglio per quanto riguarda le attività di competenza degli operatori;
9. di prevedere che, a tal fine, il Gestore del SII, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, pubblichi:
- le Specifiche Tecniche funzionali all'implementazione delle disposizioni di cui all'Allegato B al presente provvedimento;
 - le Specifiche Tecniche funzionali all'implementazione delle disposizioni di cui all'Allegato C al presente provvedimento.

10. di definire successivamente, in accordo con l'INPS, le tempistiche in base alle quali l'INPS invierà al Gestore del SII le comunicazioni previste dal presente provvedimento relative alle DSU attestata dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021;
11. di prevedere che per le DSU attestata dall'INPS dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021:
 - il periodo di agevolazione del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas decorra dal primo giorno del mese successivo alla data di attestazione della relativa DSU;
 - il periodo di agevolazione del bonus sociale idrico decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di attestazione della DSU;
12. di disporre che, tenuto conto dei tempi richiesti allo sviluppo dei correlati sistemi informatici, i bonus sociali per disagio economico di competenza dell'anno 2021 siano riconosciuti agli aventi diritto per l'intero periodo di agevolazione individuato dal Gestore del SII ai sensi del presente provvedimento, anche mediante il riconoscimento di eventuali quote di bonus già maturate da effettuarsi secondo una delle seguenti modalità, garantendo in ogni caso la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario:
 - per i clienti/utenti diretti:
 - a) mediante l'erogazione, entro il termine del periodo di agevolazione, di un contributo *una tantum*, tramite recapito di un assegno circolare non trasferibile intestato al dichiarante la DSU e inviato all'indirizzo di abitazione del nucleo familiare ISEE (ambedue indicati dal Gestore del SII ai sensi del presente provvedimento), o con altre modalità;
 - b) nella prima fattura utile, oppure frazionando l'importo maturato in quote omogenee in più documenti di fatturazione, entro il termine del periodo di agevolazione, definito e comunicato dal Gestore del SII ai sensi del presente provvedimento;
 - per i clienti domestici indiretti e gli utenti indiretti, con le modalità previste nel presente provvedimento;
13. di dare mandato ad Acquirente Unico S.p.A. affinché presenti all'Autorità ai fini dell'approvazione un progetto dedicato alla gestione delle attività funzionali al riconoscimento del bonus per i clienti domestici indiretti, ai sensi di quanto previsto nelle disposizioni di cui al presente provvedimento;
14. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), all'Associazione Nazionale degli Enti di governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA), all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e ad Acquirente Unico S.p.A.;
15. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità www.arera.it la nuova versione di testo integrato delle modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici in condizioni di disagio fisico di cui all'*Allegato D* al presente provvedimento, il TIBSI e il REMSI come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento;

16. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini